



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania gruppo "Misto".

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia in esame;

Vista la deliberazione n. 50/2024/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha assegnato al Presidente Aggiunto la Presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

Visto il decreto n. 1/2024 acquisito al prot. C.d.c. n. 13 del 17/01/24 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e al Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 57/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024;

Uditi, nella odierna Camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. Domenico Cerqua e dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 22 febbraio 2024 con nota prot. n. 0003740/24 trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 0001239/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del Gruppo "Misto" e una serie di documenti a corredo.

Con deliberazione n. 59/2024/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 12/04/2024, acquisita al protocollo n. 0007183/i del Consiglio regionale e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 0002635), il gruppo consiliare "Misto" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la deliberazione n. 59/2024/FRG. Dal rendiconto trasmesso emerge, pertanto, che nel 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 72.532,78 con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari a euro 101.942,75, mentre le spese effettuate sono pari a euro 43.385,16 (non a euro 56.130,73 come riportato nel rendiconto, che impropriamente computa anche esborsi con date contabili dal 2 al 4 gennaio 2024), determinando un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari a euro 131.090,37 (anziché euro 118.344,80, come riportato erroneamente nel rendiconto per effetto del conteggio anche dei predetti esborsi).

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania si evidenzia che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2023, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte

dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato

che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *“non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012”* (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini *“inerenza sostanziale”* e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”*, mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*).

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *“a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari”.

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012”* (che detta disposizioni per la *“riduzione dei costi della politica nelle regioni”*) - l'art. 3 della legge in esame prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le*

spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO"

Come è stato detto, con nota prot. n. 0003740/24 trasmessa a mezzo PEC in data 22 febbraio 2024 a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 0001239/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Misto", di cui all'allegato prospetto redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	72.532,78
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
E3)	Altre entrate (specificare)	
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	101.942,75
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	174.475,53
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
U2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
U3	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
U4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
U5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
U6	Spese per consulenze, studi e incarichi	50.645,23
U7	Spese postali e telegrafiche	
U8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
U9	Spese cancelleria e stampati	
U10	Spese per duplicazione e stampa	
U11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
U12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
U13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
U14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	1.572,30
U15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	3.720,00
U16	Altre spese (spese bancarie e restituzione somme)	193,20
	TOTALE USCITE	56.130,73

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	101.942,75
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
ENTRATE riscosse nell'esercizio	72.532,78
USCITE pagate nell'esercizio	56.105,53
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	118.370,00
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Rendiconto XI Legislatura (01.01.2023 - 31.12.2023) del gruppo Consiliare Misto

5.1 REGISTRAZIONI CONTABILI. VERIDICITÀ. PRINCIPIO DI CASSA

Giova premettere che il prospetto originariamente trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2023 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012, evidenziava le seguenti voci di entrata e di spesa:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 75.532,78 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- un fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento (voce E4) pari ad euro 101.942,75;
- l'effettuazione di spese per consulenze (voce U6) pari ad euro 50.645,23; spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio pari ad euro 1.572,30 (voce U14), spese logistiche pari ad euro 3.720,00 (voce U15), spese per la tenuta del conto corrente e oneri bancari (voce U16) pari ad euro 168,00.

La situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio veniva così rappresentata:

- Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 101.942,75;
- Entrate riscosse nell'esercizio per euro 75.532,78;
- Uscite pagate per euro 56.105,53;
- Fondo cassa finale per spese di funzionamento pari a euro 118.370,00.

Riguardo alla quantificazione del fondo cassa finale, la Sezione, in via istruttoria, richiedeva di fornire chiarimenti posto che tra la documentazione trasmessa era compresa (allegato 21) la lista movimenti del conto bancario intestato al "Gruppo Misto" dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, in cui il saldo contabile iniziale, pari a euro 101.942,75, coincideva con il fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento, come sopra riportato, mentre il saldo contabile finale risultava pari a euro 131.090,37, con uno scostamento di euro 12.720,37 (131.090,37 - 118.370,00) rispetto al valore della tabella. Il gruppo aveva,

altresì, inoltrato (allegato 22) una lista movimenti del medesimo c/c per il più ampio periodo 1° gennaio 2023 - 4 gennaio 2024, al fine di computare gli importi di tre bonifici addebitati dopo la chiusura dell'esercizio per le spese di organizzazione dell'evento ZES (euro 3.720,00) e la remunerazione dei compensi della ditta E-comunica s.r.l. (euro 4.999,12 per la cura dell'attività di comunicazione del consigliere Cascone) e del giornalista Feola (euro 4.000,00 per prestazioni di addetto stampa del consigliere Mensorio in base al contratto del luglio 2023). La Sezione invitava, pertanto, a motivare la rilevata diversa contabilizzazione, evidenziando, in via del tutto residuale, come ad ogni modo anche il saldo alla data del 4 gennaio 2024 risultasse non coincidente con quello inserito nella voce riportata nel rendiconto del gruppo (allegato n. 29), non considerando gli importi per imposta di bollo e rendiconto.

Sul punto il gruppo si è limitato, invece, a rilevare che *“l'importo corretto (...) è quello riportato nel saldo alla data del 4 gennaio 2024 ovvero € 118.344,80 che considera anche gli euro 25,20 per imposta di bollo e rendiconto (data contabile 4 gennaio 2024, data valuta 31 dicembre 2023 (...))”* - allegando, a tal fine, la nota di correzione inviata alla U.D. Trasparenza ed Anticorruzione per la pubblicazione sul sito istituzionale (Cfr. All. 3).

Va rimarcato che, secondo quanto prescritto dall'articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese) dell'Allegato «A» D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 *“1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza. 2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*. In tal senso, il successivo Articolo 4 sulla *“Tracciabilità dei pagamenti”* prescrive che *“1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente”*.

Dall'esame della lista movimenti del conto bancario intestato al *“Gruppo Misto”* dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 a corredo del rendiconto 2023 e dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge effettivamente:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 75.532,78 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;

- l'effettuazione di spese per un totale di euro 43.385,16, di cui euro 41.646,11 per spese di consulenza, studi ed incarichi (U6), spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio pari ad euro 1.572,30 (voce U14), spese logistiche pari ad euro 3.720,00 (voce U15), ed euro 166,75 per Altre spese - Spese bancarie e restituzione somme (U 16).

Alla luce di tali movimenti, intervenuti nel corso dell'esercizio al 31 dicembre 2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è, in termini di "saldo contabile", pari a euro 131.090,37.

Appare opportuno ricordare che il "saldo contabile" è determinato, sulla base della data di registrazione delle operazioni, operando la somma algebrica tra il totale degli accrediti e quello degli addebiti.

Tale somma spesso non coincide con il "saldo disponibile", poiché le operazioni di solito non sono registrate ("contabilizzate") in maniera immediata. Pertanto, il dato del saldo disponibile indica l'importo sul conto corrente che si può effettivamente utilizzare tenendo conto delle operazioni non ancora registrate (per esempio, bonifici in uscita).

Per quanto rilevato, in assenza di discordanze tra il saldo contabile e il saldo da estratto conto al 31.12.2023, occorre procedere alla rettifica delle relative risultanze contabili. Il fondo di cassa finale per le spese di funzionamento deve essere rettificato in conformità, decurtando dalle Uscite pagate la somma complessiva di euro 12.720,37, comprensiva dei tre bonifici addebitati dopo la chiusura dell'esercizio 2023, oltre che delle spese bancarie per disposizione bonifico: spese di organizzazione dell'evento ZES (euro 3.720,00); remunerazione dei compensi della ditta E-comunica s.r.l. (euro 4.999,12) e del giornalista Feola (euro 4.000,00 per prestazioni di addetto stampa), oltre spese bancarie pari ad euro 1,25) - i cui importi, vanno, ad ogni buon conto, ritenuti regolari in quanto collimano, secondo il richiamato principio di veridicità, con le voci registrate nell'estratto conto intestato al gruppo.

Tenuto, poi, conto che il gruppo ha rappresentato di aver redatto il rendiconto in base al principio della competenza, va rimarcato che secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, ribadita nella sentenza n. 20/2023/RGC, che "*i rendiconti dei gruppi consiliari [sono] redatti per cassa (secondo pacifica interpretazione, v. Sez. riun. giur., spec. comp. n. 9/2015)*": in altri termini, si afferma che il rendiconto in esame deve contenere i movimenti finanziari in entrata e uscita avvenuti nell'esercizio e tutte le spese riportate alla voce U pagate nel 2023.

Pertanto, in ottemperanza al surriferito orientamento, le quote residue dei compensi da corrispondere al giornalista Feola e i compensi da corrispondere per intero alla ditta E-comunica s.r.l. e alla società King catering per le Spese logistiche di organizzazione dell'evento ZES, spettanti sulla base di incarichi conferiti nel 2023 ma non corrisposte al 31.12.2023, non vanno inseriti nel rendiconto 2023, né si procede per essi a esaminare i documenti trasmessi in sede di chiarimenti.

Si invita altresì il gruppo, per il futuro, a porre particolare attenzione, circa le voci di uscita che intervengono alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo, nella corretta imputazione dei relativi costi.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il gruppo consiliare "Misto" risulta composto da n. 8 Consiglieri regionali.

Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 75.532,78.

La seguente tabella riporta gli importi delle rate liquidate in base alle determinate del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*.

Tabella n. 3 (Importi in euro)

Determina di liquidazione	MESE di riferimento	IMPORTO
N. 315 del 21/03/2023	Gennaio 2023	6.114,78
N. 316 del 16/03/2023	Febbraio 2023	6.114,78
N. 368 del 31/03/2023	Integrazione Nov-Dic 22	1.281,02
N. 369 del 03/04/2023	Marzo 2023	6.114,78
N. 573 del 22/05/2023	Aprile 2023	6.114,78
N. 641 del 09/06/2023	Maggio 2023	6.114,78
N. 798 del 12/07/2022	Giugno 2023	4.717,13
N. 908 del 29/08/2023	Luglio 2023	5.940,07
N. 951 del 11/09/2023	Agosto 2023	5.241,24
N. 1073 del 11/10/2023	Settembre 2023	6.435,08
N. 1231 del 15/11/2023	Ottobre 2023	6.114,78
N. 1284 del 04/12/2023	Novembre 2023	6.114,87
N. 1377 del 19/12/2023	Dicembre 2023	6.114,78
TOTALE		38.086,34

Come detto, l'entità del fondo di funzionamento delle spese del gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla sua composizione in termini numerici e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” prevede: “in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente”*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari spettava, per il 2023, un contributo annuo per Consigliere di euro 5000 + $[(0,05 \times 5.592.175)/51]$ = euro 10.482,52, pari a euro $(10.482,52 : 12 =)$ 873,54 al mese.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2023 il numero dei componenti è più volte mutato, passando a n. 7 Consiglieri dal 7 giugno 2023 (a seguito della fuoriuscita volontaria dei Consiglieri Petitto e Cinque e della contestuale adesione volontaria del Consigliere Cascone), poi a n. 9 Consiglieri (dall'8 settembre al 28 settembre 2023, data l'adesione *ope legis* dei Consiglieri Aversano e Cirillo), per ritornare al numero definitivo di 8 Consiglieri fino alla mensilità di dicembre 2023 (a seguito della fuoriuscita volontaria del Consigliere Cirillo).

Riguardo ai fondi trasferiti per spese di funzionamento, il Collegio, in via istruttoria, chiedeva chiarimenti in merito alla sopradescritta circostanza, con particolare riferimento agli impegni e alle liquidazioni assegnati con le determinazioni di liquidazione n. 798 del 12 luglio 2023, n. 908 del 29 agosto 2023 e n. n. 1073 dell'11 ottobre 2023, a seguito delle quali il gruppo perdeva le quote dei Consiglieri Petitto, Cinque e Cirillo, mentre per il Consigliere Cascone *“ha ritenuto non più applicabile la penalizzazione di cui al punto 7) della disposizione prot. 2013.1024/P del 06/11/2013”* e per il Consigliere Aversano *“non si*

riteneva applicabile la penalizzazione di cui alla surriferita disposizione del comma 4 dell'art. 40 dello Statuto".

Con la citata nota del 12 aprile 2024 (rif. prot. SCCAM 000 2635) il Presidente ha sul punto riscontrato che *"Attesa la competenza del Servizio "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status Consiglieri del Consiglio regionale della Campania" (già Unità Dirigenziale) in materia di trasferimento fondi, con nota inviata tramite pec e protocollata in data 4 aprile 2024 al n. 6418 (All. 4) è stato chiesto al citato Servizio di fornire formale e urgente riscontro al quesito posto al fine di trasferirlo alla richiedente Corte dei [c]onti. Con nota prot. n. 6482 del 4 aprile 2024 (All 5) il Servizio "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", nel riscontrare la richiesta, ha "confermato quanto descritto e confermato nelle determinate di impegno e liquidazione prodotte nell'anno 2023 ed elencate nella deliberazione n. 59/2024 della Corte dei [c]onti. Con la medesima nota ha, inoltre, allegato la nota prot. n. 14795 del 6 settembre 2023 (All. 6) e la nota prot. n. 1024/P del 6 novembre 2013 (All. 7)".*

In disparte i residui dubbi concernenti la legittimità dell'esercizio, da parte della Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale, di competenze "normative" tradottesi in un atto di interpretazione autentica di natura vincolante - rif. art. 10 provvedimento prot. nr. 2013.0001024/P del 06/11/2013 - di una disposizione statutaria regionale (rif. art. 40) che, in quanto legge regionale rinforzata, si pone, invece, come parametro di legittimità delle leggi regionali oltre che degli stessi regolamenti, sembrando trattarsi di approfondimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale, in questa sede il Collegio prende atto di quanto riferito.

5.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella

materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

5.3. CORRETTEZZA FORMALE DEL RENDICONTO

Nella ridetta Deliberazione n. 59/2024 si contestava la correttezza e la veridicità del rendiconto presentato, segnatamente in relazione alla Voce U6) Spese consulenze, studi e incarichi, posto che il gruppo in nota integrativa rappresentava di aver accertato dall'estratto conto bancario un duplicato di pagamento di euro 400,00 "*emesso per mero errore materiale nella fase di digitalizzazione relativo agli oneri contributivi e/o previdenziali della professionista incaricata Sonia Sodano*", in riferimento al quale la Sezione aveva rilevato l'irregolarità del secondo pagamento che comportava l'obbligo di restituzione ove non ne fosse stato richiesto e ottenuto il rimborso.

Rispetto alle censure mosse, il gruppo ha riconosciuto l'errore materiale e ha allegato la nota con cui è stata inoltrata, tramite pec (All. 8- 9), all'Agenzia dell'Entrate l'istanza di rimborso della somma versata in eccedenza, pari ad euro 400,00, oltre gli interessi dovuti per legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 602/73.

Preso atto del riscontro, si osserva che esso in realtà conferma l'irregolarità del rendiconto, nella misura in cui la spesa in esso rendicontata risulta sostenuta, con limitato

riferimento al secondo pagamento di euro 400,00, per effetto di un fatto gestionale non conforme al principio di "correttezza" a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nella misura in cui rappresentano, al contrario, un esborso indebito.

Allo stato, pertanto, la Sezione non può che dichiarare l'irregolarità del rendiconto con riferimento al bonifico in esame.

6. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE (U-6)

Il gruppo "Misto" ha dichiarato di aver sostenuto spese per "incarichi professionali e consulenze" per un totale di 50.645,23 euro, di cui soltanto euro 41.646,11 rendicontabili (*ut supra*) secondo un principio di cassa nell'esercizio finanziario 2023.

Nello specifico il gruppo ha stipulato:

- a) il contratto del 7 aprile 2023, richiesto dal Consigliere Livio Petitto - componente "Davvero - Partito Animalista Italiano";
- b) il contratto del 7 aprile 2023, richiesto dal Consigliere Valeria Ciarambino;
- c) il contratto del 19 aprile 2023 richiesto dal Consigliere Francesco Cascone - componente "Forza Italia";
- d) il contratto del 25 maggio 2023, richiesto dal Consigliere Felice Di Maiolo - componente "Fare Democratico";
- e) il contratto del 19 luglio 2023, richiesto dal Consigliere Giovanni Mensorio - componente "Centro Democratico";
- f) il contratto del 1° settembre 2023, richiesto dal Consigliere Corrado Matera - componente "Fare Democratico - Popolari".

6.1 RILIEVI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

Con specifico riferimento alle singole voci di spesa "consulenze, studi e incarichi", trattasi di spese relative a sei incarichi per l'attività di comunicazione del gruppo e/o del singolo Consigliere, relativamente alle quali nella deliberazione n. 59/2024/FRG, questa Sezione ha rilevato ulteriori criticità di ordine formale e sostanziale. Fermo restando quanto si osserverà partitamente con specifico riguardo alle singole voci di uscita, di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

6.1.2. NECESSITÀ DELLA SPESA

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, la Sezione, in via istruttoria richiedeva la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto gruppo consiliare, con correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate.

Sul punto, il gruppo ha riscontrato che l'elenco del personale in servizio si compone di due sole unità con compiti di rapporto con gli Uffici del Consiglio e della Giunta Regionale, di cui un dipendente del Consiglio regionale della Campania (Categoria C, già in servizio presso l'UD Assemblea) con l'incarico di Coordinatore Amministrativo e un dipendente della Giunta Regionale della Campania, (Categoria A dal 9 giugno 2021 al 1° maggio 2022 e categoria B dal 1 giugno 2022 a tutt'oggi con mansioni di Esecutore amministrativo), in posizione di comando presso il Consiglio regionale - gruppo Misto.

Tenuto conto che il gruppo è composto da otto Consiglieri, considerate la sola unità di personale non in possesso del titolo richiesto data la natura dell'incarico, si ritiene superato il rilievo.

Circa le modalità con le quali si sono svolte le attività di raccordo con il Coordinatore Amministrativo, il gruppo ha, poi, riscontrato che: *“In considerazione della non “univocità” delle attività svolte dai professionisti, dovuta alla differente collocazione politica del consigliere di riferimento (maggioranza o opposizione), alla differente forza politica e al differente collegio elettorale (...) L'interlocuzione tra il Coordinatore Amministrativo ed il Consigliere di riferimento o con il professionista, stante la frequente necessità di interventi tempestivi, avviene per le vie brevi (di persona, telefonicamente, tramite wp, ecc.). Al termine il professionista comunica, con gli stessi mezzi innanzi citati, al Coordinatore Amministrativo gli esiti dell'intervento che, a titolo meramente esemplificativo possono essere: a) predisposizione e invio di un comunicato stampa; b) pubblicazione sui Social; c) predisposizione di un intervento in aula e/o dibattito pubblico; d) comunicazione non effettuata e/o attività non resa, in quanto ritenuta non necessaria e/o non rilevante)”*.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti e ritiene superato il rilievo.

6.1.3 IRREGOLARITÀ FISCALE

Sotto il diverso profilo dell'irregolarità fiscale delle fatture, il Collegio ha rilevato l'assenza, sulle fatture emesse da un professionista incaricato, dell'imposta di bollo di euro 2,00, prevista per tutti i contratti di importo superiore ad euro 77,47. Sul punto il

gruppo ha allegato le copie dell'attestazione di pagamento all'Agenzia delle Entrate relative all'imposta di bollo riferite al numero di P.I. del professionista incaricato.

Anche in riferimento ai chiarimenti richiesti sulla fattura n. 5 del 18/12/2023 della giornalista incaricata dal Consigliere Di Maiolo, il gruppo ha precisato che, qualora la prestazione occasionale, svolta ai sensi del art. 2222 c.c., superi i 5.000,00 euro annui *“la parte eccedente deve essere sottoposta alla contribuzione Inps gestione separata con un'aliquota del 33,72%: 1/3 a carico del percipiente mentre i restanti 2/3 verranno pagati dal committente”*.

In ordine all'incarico conferito alla professionista De Cunzo, il gruppo ha, invece, chiarito, sotto il profilo della carenza documentale, che *“la fattura n. 2 del 6 maggio 2023 pervenuta al Coordinatore amministrativo, in data 6 giugno 2023 (All. 12) e liquidata dal medesimo in data 7 giugno 2023 (All. 13) contiene due errori materiali (la data e l'oggetto) che sono stati corretti dalla dott.ssa Simona De Cunzo con nota inviata in data 20 marzo 2024 (All. 14)”*.

In considerazione della documentazione trasmessa a supporto, i rilievi si intendono superati.

6.2 INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE E PARZIALITÀ DEI REPORT; RIFERIBILITÀ DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E DIVIETO DI COMMISTIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

Sotto il profilo delle carenze documentali, la Sezione, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, ha rilevato, per alcuni dei professionisti incaricati, la parzialità dei *report* rispetto alla più ampia attività contrattualizzata da cui sembrava emergere, altresì, la mancata riferibilità dell'attività rendicontate al professionista incaricato oltre che, talvolta, una chiara discrasia tra la più ampia attività di comunicazione contrattualizzata e quanto viene autorizzato e/o conclusivamente rendicontato dal professionista. La Sezione ha, quindi, messo in evidenza come la scarsa allegazione di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta non rende, altresì, facilmente comprensibile se, durante il periodo oggetto dei *report* parte delle attività poste in essere dall'incaricato, sia effettivamente riferibile all'attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 - quanto piuttosto a iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo Consigliere regionale.

In ordine all'incarico conferito alla professionista De Cunzo dal Consigliere Petitto, rispetto al profilo formale dell'autorizzazione alla spesa, la Sezione, dall'analisi comparativa degli allegati inseriti nel Registro delle Autorizzazioni (cfr. autor. n. 2) aveva rilevato la non verificabile *“esatta corrispondenza all'autorizzazione”* del servizio contrattualizzato,

posto che le disposizioni contrattuali - tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del gruppo (v. Art. 9 c.1) - sembravano elencare, anche se a titolo esemplificativo, molteplici ulteriori attività di comunicazione, rispetto a quelle indicate nell'istanza del Consigliere richiedente. Sul punto il gruppo ha precisato che *"il contratto, anticipatamente risolto in data 14 luglio 2023, poteva, alla data di scadenza contrattualmente prevista (31 dicembre 2023) e, quindi, nei successivi sei mesi, assolvere alle ulteriori disposizioni contrattuali previste"*.

Sotto il profilo dell'incompletezza documentale, in riscontro ai rilievi formulati in sede di comunicazione circa la scarsa allegazione di elementi probatori a sostegno dell'attività svolta dal professionista incaricato dal Consigliere Matera, il gruppo ha trasmesso la documentazione integrativa del Dr. Antonio Sica, comprensiva dei report dell'attività (All. 5.3), esaustiva dell'attività svolta contrattualmente prevista.

Anche in riferimento all'incarico conferito al professionista De Pinto, il gruppo ha trasmesso la documentazione integrativa esaustiva dell'attività contrattualmente prevista e rispetto alla più ampia attività di coordinamento *prima facie* indimostrata, il gruppo ha chiarito che l'attività è stata, invero, intesa come *"realizzata dallo stesso di concerto con la Consigliera Ciarambino ed in raccordo con il Coordinatore Amministrativo (All. 16)"*.

Sul punto il Gruppo, per ciascuno dei professionisti incaricati, ha, invero, replicato che: *"le attività previste dall'articolo 2 del contratto sono, a titolo meramente esemplificativo, integrative a quelle dell'autorizzazione alla spesa per consentire, ove necessario, una maggiore dinamicità nella comunicazioni del Consigliere che non necessariamente avrebbe dovuto essere espletata e/o documentata, comunque riconducibili al rapporto di collaborazione in essere"*.

Atteso che i documenti giustificativi coincidono con la spesa rendicontata e che l'analisi dei detti documenti consente comunque di rilevare, con sufficiente margine di ragionevolezza, che le spese appaiono coerenti con la finalità del gruppo.

Si richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico e la possibilità di ampliare l'ambito della prestazione contrattuale.

* * *

Con specifico riferimento alle prestazioni rese dalla società E-comunica - la Sezione aveva rilevato che l'elenco dei *links* ai *posts* Instagram indicati nei *report* non provano la riferibilità della attività in oggetto al professionista. Aveva, inoltre, rilevato la mancata trasmissione del *durc* on line.

In sede di riscontro è stata prodotta documentazione integrativa della società a chiarimento delle osservazioni effettuate (All. 17). È stata altresì allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'Amministratore della Società e-comunica, con la quale si certifica la regolarità contributiva Inps e Inail della medesima società, nonché copia della richiesta *on line* della certificazione (Durc) inoltrata dalla medesima società all'Inps ed in attesa di riscontro alla data dell'invio della documentazione, precisando che "non appena in possesso del Durc richiesto si provvederà ad inviarlo a codesta Corte".

È seguita la trasmissione, il 17 aprile 2024, del richiamato Durc.

Sempre in via istruttoria, relativamente alla fornitura resa dalla King Catering s.r.l., era stato chiesto l'invio del contratto stipulato con la società incaricata, King Catering s.r.l., il Durc *on line*, nonché le dichiarazioni rese circa la insussistenza delle cause di inconfirmità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. Più in generale, mancavano chiari elementi di prova utili ad accertare la riferibilità alla società incaricata del servizio fornito.

I documenti contrattuali e i Durc trasmessi attestano il superamento dei rilievi della Sezione.

7. U-14 (SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO)

7.1 REGISTRO INVENTARI

Quanto alle voci di uscita U14 (Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio) per l'acquisto di programmi Office e Software di pc portatili richiesto dal Consigliere Matera e allo stesso assegnato in comodato d'uso gratuito, il gruppo ha precisato che la spesa è stata rendicontata nell'anno 2022 posto che "*il Consiglio regionale non fornisce computer portatili e le dotazioni informatiche messe a disposizione degli uffici non riescono a sopperire alle esigenze dovute*". Quanto alle spese sostenute per la riparazione di un schermo dell'Ipad, di proprietà del gruppo e in comodato d'uso gratuito al Consigliere Livio Petitto è stato invece precisato che la spesa di riparazione "*si è resa necessaria a seguito di una caduta accidentale dello stesso non imputabile alla condotta del Consigliere, come peraltro dichiarato dal medesimo Consigliere all'atto della richiesta di riparazione (All. 20)*", precisando che "*l'Ipad, a seguito dell'adesione del Consigliere Petitto ad altro gruppo, è stato riconsegnato ed è a disposizione del Gruppo medesimo*". Il Collegio, tenuto

conto della corretta tenuta del Libro cassa in cui le spese in esame risultano registrate (All. 17) e preso atto dei chiarimenti forniti, ritiene il rilievo superato.

8. CONCLUSIONI.

Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Misto" solo limitatamente all'importo di € 400,00 per la duplicazione del pagamento relativo agli oneri contributivi e/o previdenziali di una professionista incaricata.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "Misto", ad eccezione dell'importo di € 400,00 per la duplicazione del pagamento relativo agli oneri contributivi e/o previdenziali di una professionista incaricata;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 19 aprile 2024.

I Magistrati relatori

Il Presidente

Domenico Cerqua

Alfredo Grasselli

Giovanna Olivadese

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato